

FAQ AUTOCERTIFICAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMALE

Q1: A cosa serve l'autocertificazione dell'aggiornamento informale?

A1: Il fine è quello di autocertificare 15 CFP ottenibili per le attività di formazione connesse all'attività professionale come specificato dall'art. 5 c. 1 del Regolamento per la formazione continua dell'ingegnere.

Q2: È possibile autocertificare un numero di CFP minore di 15?

A2: NO. L'autocertificazione prevede esclusivamente l'ottenimento della totalità dei 15 CFP, qualora se ne posseggano i requisiti.

Q3: È obbligatoria l'autocertificazione?

A3: NO. L'autocertificazione è facoltativa ed è responsabilità di ogni singolo iscritto la sua compilazione e la verifica del possesso dei requisiti.

Q4: Come si compila?

A4: Direttamente online sul sito www.formazioneecni.it. Le credenziali di accesso saranno fornite previa registrazione sul portale. Sono necessari un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica normale. Tale registrazione sarà possibile a partire dal 2 dicembre 2014.

Q5: Posso stampare e compilare il modulo inviatomi in pdf e poi mandarlo in segreteria?

A5: NO. La Segreteria non è abilitata a gestire le autodichiarazioni degli iscritti.

Q6: La Segreteria può compilare la mia autodichiarazione direttamente online?

A6: NO. La segreteria non ha le credenziali di accesso personali degli iscritti quindi non riesce a visualizzare il profilo personale degli iscritti.

Q7: A cosa serve quindi il pdf che mi avete inviato?

A7: Serve a titolo informativo sugli argomenti oggetto della dichiarazione, così da essere meglio preparati alla compilazione dell'autocertificazione.

Q8: Quando si può compilare l'autodichiarazione sul portale della formazione?

A8: La possibilità di compilazione è dal 02 dicembre 2014 al 15 Gennaio 2015.

Q9: La scadenza del 30 novembre specificata dal regolamento è ancora valida?

A9: Per l'anno 2014 la scadenza è stata prorogata secondo le date specificate al punto precedente. La scadenza rimane valida per gli anni 2015 e successivi, salvo future comunicazioni a riguardo.

Q10: A che livello di dettaglio devo inserire le attività professionali effettuate?

A10: Sono necessarie le attività professionali principali effettuate, con riferimento a quelle più importanti.

Q11: Come faccio a sapere se ho diritto ai 15 CFP?

A11: Si effettua una stima "ingegneristica": si ha diritto ai 15 CFP se le attività di aggiornamento, effettuate nel corso dell'anno, connesse a quelle professionali hanno superato le 15 ore di durata, secondo il consolidato criterio di 1 CFP = 1 ora presente nel regolamento. In particolare si ricorda che è possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno, al netto di eventuali esoneri (Linee di indirizzo 3, punto 15).

Q12: Quali sono le attività formative connesse alle attività professionali che mi danno diritto ai 15 CFP?

A12: Sono tutte quelle attività insite nella pratica professionale che implicano una "crescita" della propria professionalità. Per esemplificare saranno da ricomprendere anche quelle ore impiegate nello studio di un nuovo progetto, di una nuova soluzione per l'organizzazione del lavoro e/o di un nuovo programma installato oltrechè chiaramente alla formazione effettuata al di fuori di quella già riconosciuta. Un elenco, non esaustivo, è stato compilato dal Consiglio Nazionale nelle istruzioni di compilazione

Q13: I corsi/eventi di formazione che hanno già rilasciato CFP, possono essere considerati all'interno dell'aggiornamento informale?

A13: NO. Qualsiasi attività che abbia già rilasciato CFP non può essere considerata una seconda volta. Tutti gli eventi formativi che invece NON hanno rilasciato CFP (ad es. eventi organizzati da altri ordini o collegi, o da altre società, ecc...) possono rientrare in questo ambito.

Q14: Come faccio a verificare se i 15 crediti derivanti dall'autocertificazione mi sono stati riconosciuti?

A14: I singoli iscritti potranno verificare la propria posizione accendendo all'area personale del portale a partire dal 15 febbraio 2015.

Q15: Quali sanzioni sono previste in caso di autocertificazione errata?

A15: La presentazione della certificazione non è soggetta ad istruttoria da parte dell'ente ricevente. Si richiama però l'attenzione dell'iscritto sulla responsabilità connessa all'autodichiarazione in caso di attestazione falsa e sulla possibilità, da parte dell'ente ricevente, di effettuare controlli (anche a campione) sulla veridicità delle informazioni riportate dall'iscritto. L'autodichiarazione falsa comporta sanzioni amministrative e penali ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.